



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CHIETI PESCARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Revisione dell'Elenco dei Mediatori abilitati a svolgere l'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e relativi D.M. di attuazione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA IV

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto l'art. 42 dello Statuto camerale;

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 21 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che disciplina la responsabilità dirigenziale e l'art. 3 della Legge 15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza pubblica che disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2022, approvata con delibera di Consiglio n. 27 del 28/10/2021, in particolare nella parte relativa alla definizione delle iniziative programmatiche previste per l'esercizio di riferimento;

Visto il Preventivo Economico per l'esercizio 2022 predisposto dalla Giunta camerale con deliberazione n. 182 del 02/12/2021 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 29 del 21/12/2021;

Visto l'aggiornamento del Preventivo Economico per l'esercizio 2022 predisposto dalla Giunta con deliberazione n. 115 adottata nella seduta del 07/07/2022 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 13 adottata nella seduta del 26/07/2022;



Tenuto conto del budget direzionale 2022 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 205 del 21/12/2021, con il quale sono state individuate le diverse aree organizzative assegnate a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate;

Vista la deliberazione di Giunta n. 125 adottata nella riunione del 26/07/2022, con la quale sono state riallocate le risorse tra le aree organizzative a seguito dell'aggiornamento del Preventivo Economico 2022;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 168 del 31/12/2021, con la quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l'esercizio 2022;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 120 del 29/08/2022, con la quale sono state riassegnate ai dirigenti le risorse previste nel budget direzionale per l'esercizio 2022, a seguito dell'aggiornamento del Preventivo economico 2022;

Visto il Piano della Performance 2022-2024 approvato con delibera di Giunta n. 12 del 27 gennaio 2022;

Visto il Piano Integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024 approvato con delibera di Giunta n. 102 adottata nella seduta del 23/06/2022;

Visto il D.Lgs. n.28, del 4 marzo 2010, recante: "Attuazione dell'art. 60 della Legge 18 giugno 2009 n.69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali";

Visto il D.M. n.180, del 18 ottobre 2010, "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli Organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.28/2010";

Visto il D.M. n.145, del 6 luglio 2011, recante "Modifica al decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010 n.180";

Richiamato il provvedimento 9 maggio 2011 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, con il quale il Servizio di Mediazione dell'Ente Camerale è stato iscritto al n. 337 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione;

Considerato che il D.M. 180 del 18.10.2010, attuativo del D.Lgs. n. 28/2010, all'art. 8 prevede l'obbligo, in capo agli Organismi di Mediazione, di comunicare al Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Mediazione, istituito presso il Ministero della Giustizia, tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione nel predetto Registro *"compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori"*;



Visto l'art. 4, comma 3, lett. b) del D.M. 180/2010, il quale stabilisce che il Responsabile degli Organismi di Mediazione verifica, tra l'altro, *“il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti”* (lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del medesimo D.M. 145/2011);

Visto l'art. 18 dello stesso decreto, il quale impone agli Enti di formazione per mediatori *“la previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f)”*;

Considerato che, in applicazione dell'art. 16 comma 4 bis del D.Lgs. 28/2010, gli avvocati iscritti all'Albo, mediatori di diritto, devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense;

Vista la circolare del 27 novembre 2013 con la quale il Ministero della Giustizia ha precisato che, in base a tale disposizione, proprio il riferimento alla suddetta previsione regolamentare forense deve condurre a ritenere che gli obblighi di formazione e aggiornamento per il mediatore avvocato debbano avvenire nell'ambito dei percorsi formativi professionali forensi, la cui organizzazione è demandata al consiglio nazionale forense e agli ordini circondariali dall' art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247;

Vista, altresì, la circolare integrativa del Ministero di Giustizia del 9 dicembre 2013, con la quale *“a integrazione e chiarimento del contenuto della circolare del 27 novembre 2013 si specifica che il richiamo all'art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247, contenuto nel paragrafo “Avvocati e Mediazione”, deve intendersi effettuato all'intera disposizione, e, quindi, anche alle competenze ivi attribuite alle “associazioni forensi e ai terzi” in materia di formazione professionale forense”*;

Vista la sentenza del TAR Lazio del 23 gennaio 2015 n. 1351, la quale ha statuito che l'art. 4, comma 3, lett. b), D.M. 180/2010 nella parte in cui prevede che *«il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18, nonché la partecipazione,*



da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti» è illegittima «nella misura in cui è suscettibile di essere applicata in via generale, ovvero anche nei confronti degli avvocati iscritti all'albo, che la legge dichiara mediatori di diritto, e la cui formazione in materia di mediazione viene regolata con precipue disposizioni»;

Dato atto che, con riferimento all'obbligo di formazione degli avvocati "mediatori di diritto, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2156 del 17 novembre 2015, riformando la sentenza del TAR Lazio del 23 gennaio 2015 n. 1351, ha ripristinato l'obbligo di seguire l'intero percorso formativo previsto dal D.M. 180/2010, sia per quanto riguarda l'obbligo di formazione presso gli enti previsti dal DM, sia per il tirocinio;

Dato atto del principio di carattere generale del valore interpretativo ed irretroattivo delle sentenze;

Visto l'Elenco dei mediatori accreditati presso il Servizio di Mediazione della Camera di Commercio Chieti Pescara composto da n. 60 professionisti;

Vista la nota prot. n. 20744 del 30.06.2022 con la quale si è chiesto ai mediatori camerale di inviare, entro e non oltre il 20.07.2022, la documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dal D.M. 180/2010 - art. 18 comma 2 - ;

Vista la nota prot. n. 27179 del 14.09.2022 con la quale si è proceduto a comunicare, ai mediatori che non avevano dato riscontro alla precedente nota prot. n. 20744 del 30.06.2022, la sospensione della relativa iscrizione nell' Elenco Mediatori camerale, avvertendo che si sarebbe proceduto alla cancellazione qualora nel termine di 20 giorni dal ricevimento della su citata nota, non si fosse provveduto a documentare il prescritto obbligo formativo;

Rilevato che la Segreteria del Servizio di mediazione camerale ha espletato le opportune verifiche volte all'accertamento del conseguimento dei requisiti di aggiornamento relativamente ai bienni 2011-2013 e 2013-2015, in esito alle quali è emerso che i seguenti mediatori non risultano in regola, per carenza di uno o entrambi gli adempimenti previsti:

Nominativo	Codice Fiscale/Data nascita
APPIGNANI CLELIA	PPGCLL70H56G438L
BARBARA FRANCESCO	BRBFNC52E22A944F
CAMPLONE ANTONIO	CMPNTN69L14G482W
CHERSICH TOSCA	CHRTSC62P65F205L
CIARCELLUTI DARIO	CRCDRA67R12H501Q
DI BLASIO PAOLA	30-mag-68



DONATELLI REMO	DNTRME57E15G482O
EVANGELISTA ROSALBA	VNGRLB73A59E372A
IACOVELLI ALESSANDRA	CVLLSN66R41G482X
IANNETTI IVANA	NNTVNI63M44G482R
MARCOTULLIO MONICA	MRCMNC65T58G482E
MONACO CARLO	MNCCRL81E08A485F
NASUTI SEBASTIANO	NSTSST57C08E435S
PARENTE SANTA ROSANNA	PRNSTR61D41D494Q
PETTINE FRANCESCO	PTTFNC67L22E335T
SPADINI AUGUSTO	SPDGST60S23H129H
VIOLA VIVIANA	VLIVVN73E44G482Y

Considerato che l'assolvimento da parte dei mediatori dell'obbligo di aggiornamento professionale costituisce requisito necessario per la permanenza dell'iscrizione nel relativo elenco e che pertanto occorre procedere alla cancellazione dei nominativi sopra elencati dall'Elenco dei mediatori camerale;

DETERMINA

1. di cancellare, per quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate, i professionisti, di seguito elencati, dall'Elenco dei mediatori abilitati a svolgere l'attività di mediazione finalizzata alla composizione delle controversie civili e commerciali di cui al D.Lgs. n. 28/2010, stante il mancato assolvimento da parte dei medesimi dell'obbligo di aggiornamento professionale biennale di durata non inferiore alle 18 ore, così come previsto all'art. 18 – comma 2 –, del D.M. n. 180/2010 e s.m.i.:

Nominativo	Codice Fiscale/Data nascita
APPIGNANI CLELIA	PPGCLL70H56G438L
BARBARA FRANCESCO	BRBFNC52E22A944F
CAMPLONE ANTONIO	CMPNTN69L14G482W
CHERSICH TOSCA	CHRTSC62P65F205L
CIARCELLUTI DARIO	CRCDRA67R12H501Q
DI BLASIO PAOLA	30-mag-68
DONATELLI REMO	DNTRME57E15G482O
EVANGELISTA ROSALBA	VNGRLB73A59E372A



IACOVELLI ALESSANDRA	CVLLSN66R41G482X
IANNETTI IVANA	NNTVNI63M44G482R
MARCOTULLIO MONICA	MRCMNC65T58G482E
MONACO CARLO	MNCCRL81E08A485F
NASUTI SEBASTIANO	NSTSST57C08E435S
PARENTE SANTA ROSANNA	PRNSTR61D41D494Q
PETTINE FRANCESCO	PTTFNC67L22E335T
SPADINI AUGUSTO	SPDGST60S23H129H
VIOLA VIVIANA	VLIVVN73E44G482Y

2. di comunicare al Responsabile degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia la conseguente variazione dell'Elenco dei Mediatori in materia civile e commerciale accreditati presso l'Organismo di Mediazione della C.C.I.A.A. Chieti Pescara iscritta al n. 337 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia;
3. di disporre che l'ufficio competente provveda alle comunicazioni di rito nonché alle pubblicazioni sul sito istituzionale dell'Ente di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza;
4. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell'articolo 32 della Legge 69/09.

IL DIRIGENTE DELL'AREA IV

(Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.